

Repertorio n.56996 -----Fascicolo n.17510 -

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di luglio --
----- (02/07/2024) -----

in Prato, alla Via Santa Trinità n. 84, presso la sede sociale
dell'associazione di cui infra, alle ore diciotto, -----
Davanti a me Dott. Renato D'Ambra Notaio in Prato, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato, è comparso il signor: -----

- BIGAGLI Franco Alberto, nato a Prato (PO) il 20 (venti)
novembre 1938 (millenovecentotrentotto), domiciliato per la
carica presso la sede dell'associazione di cui infra, quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione della associazione
"Società per la cremazione dei cadaveri E.T.S." in sigla
"SO.CREM - PRATO E.T.S.", con sede in Prato, Via Santa Trinità
n. 84, codice fiscale 01516230974. -----

Detto Comparsente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere verbale
della assemblea della associazione qui convocata in seconda
convocazione, per questo giorno, luogo e ora mediante avviso
spedito in tempo utile a tutti gli interessati, per deliberare
sul seguente -----

----- ordine del giorno -----

- Adozione di nuovo testo di Statuto conforme alla normativa
prescritta per l'iscrizione dell'associazione al RUNTS
(Registro Unico del Terzo Settore) e conseguente adozione della
nuova denominazione "SOCIETA' PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI
ODV". -----

Aderendo alla richiesta io Notaio faccio così constare lo
svolgimento dell'assemblea. -----

Su designazione degli intervenuti, assume la Presidenza
dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione
signor BIGAGLI Franco Alberto, il quale constata in mia
presenza: -----

- che il Consiglio di Amministrazione è presente in persona di
esso medesimo, Presidente, PAPPACODA Franco, LAI Leonardo e
MARTELLI Simona; -----

- che del Collegio Sindacale non è presente alcun membro; -----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno
2 (due) luglio 2024 (duemilaventiquattro), alle ore 14:00 (zero
zero), in prima convocazione e, per lo stesso giorno alle ore
18:00 (diciotto e zero minuti), in seconda convocazione, in
questo luogo, mediante avviso affisso nei locali della sede
sociale in tempo utile ai sensi del vigente statuto sociale; --

- che la prima assemblea è andata deserta; -----

- che sono presenti direttamente n. 10 (dieci) e per delega n.
14 (quattordici) associati, sulla totalità di 1038
(milletrentotto) associati, come da foglio di presenza che si
allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di
PRATO
il 03/07/2024
al n. 7983
Serie 1T

lettura per volontà del comparente e mio consenso; -----
- che gli associati si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea alla presenza dei suddetti legittimati. -----

Sugli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea i motivi per cui è opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale, così come da proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dell'attuale Statuto sociale, al fine di adeguarlo alla normativa prescritta per il conseguimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, conseguentemente, modificare l'attuale denominazione dell'associazione in **"Società per la cremazione dei cadaveri ODV" in sigla "SO.CREM - PRATO ODV"**; pertanto dà lettura dello statuto sociale composto di 22 (ventidue) articoli, che propone all'approvazione. -----

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità con votazione palese espressa per alzata di mano, -----

----- delibera -----
- di approvare la proposta del Presidente in merito all'adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, composto di 22 (ventidue) articoli, al fine di adeguarlo alla normativa prescritta per il conseguimento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che, previa dispensa dalla lettura ricevuta dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, fermi rimanendo la struttura dell'associazione e la durata illimitata, modificando l'attuale denominazione dell'associazione in **"Società per la cremazione dei cadaveri ODV" in sigla "SO.CREM - PRATO ODV"**. -----

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione, che, come sopra rappresentata, richiede tutte le eventuali agevolazioni fiscali esistenti per il caso di specie. -----

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano su quattro pagine di un foglio, in costanza di Assemblea, viene letto da me Notaio al costituito Presidente che lo approva, e la dichiara conclusa alle ore diciotto e quarantasei minuti, ora in cui è sottoscritto. -----

F.to Franco Alberto Bigagli -----

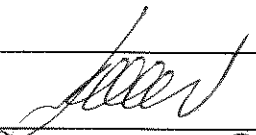
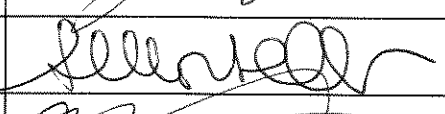
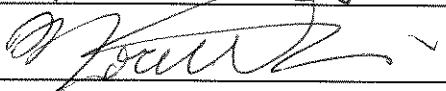
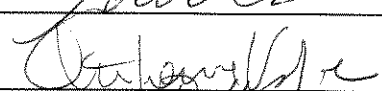
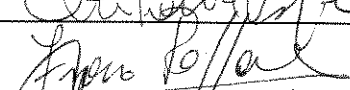
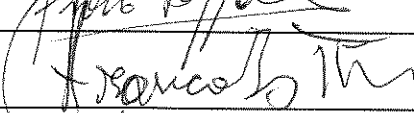
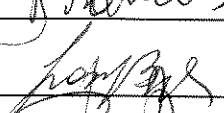
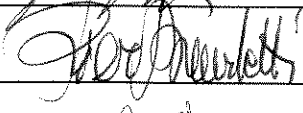
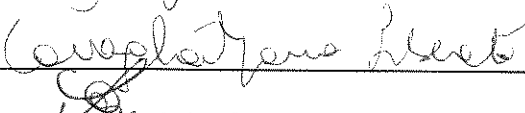
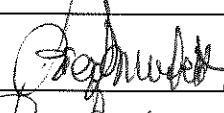
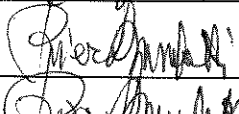
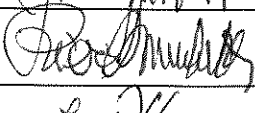
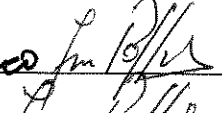
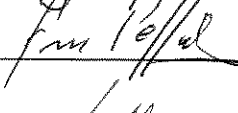
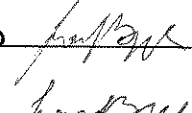
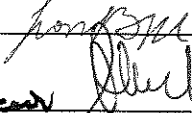
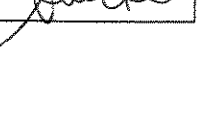
F.to Renato D'Ambra Notaio -----

SOCIETA' PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI E.T.S.

Sede legale VIA SANTA TRINITA 84 PRATO PO

Assemblea dei soci del 2 luglio 2024

FOGLIO PRESENZE

NOME ASSOCIATO	PRESENZA personalmente o per delega	FIRMA
1 LAI LEONARDO		
2 MARTELLI SIMONA		
3 TORRI MORENO		
4 Volpe Antonietta		
5 PAPPACODA FRANCO		
6 LOTTI FRANCO		
7 FRANCO BIGAGLI		
8 PIERO BENESETTI		
9 Carlo Stefano BENESETTI		
10 De Don ARIANE		
11 CIONI ELISABETTA x MELBA BENESETTI, Piero		
12 PANZERA FRANCESCO x MELBA "	"	
13 MARTELLI Giuseppe x MELBA "	"	
14 POCCHETTI Riccardo x MELBA PAPPACODA FRANCO fm 10/12		
15 DINI ORCELLA x MELBA "	"	
16 GAMBACORTI Francesco x MELBA BIGAGLI Franco fm 10/12		
17 BIGAGLI Nicola x MELBA "	"	
18 PAPPACODA WILLIAM x MELBA MARTELLI Riccardo		

19	VANNI Francesco	X MURGA	MARINI Giovanni	Manca
20	CARLONATI Aldo	X MURGA	" "	Manca
21	STORATI Lucio	X MURGA	CALABRIA Franco	Manca
22	BARBERI Tiziana	X MURGA	" "	Manca
23	CORSINI Edoardo	X MURGA	DEGRASSO Giovanni	Manca
24	CAROLA Anna	X MURGA	" "	Manca
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Manca

Reviso di Manca

2



ALLEGATO "B" AL REP. 56996/17510 -----

----- STATUTO -----

----- SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI ODV -----

----- ART. 1 -----

----- (Denominazione, sede e durata) -----

L'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: «**SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI ODV**» in sigla "**SO.CREM - PRATO ODV**", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Prato (Po) e con durata illimitata, svolge la sua attività ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni). - La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. -----
L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). -----

----- ART. 2 -----

----- (Scopo, finalità, attività) -----

L'associazione ha come scopo: -----
- Diffondere nel rispetto delle altre sepolture la possibilità della cremazione salvaguardando la dignità dei defunti e il dolore dei parenti, anche per il contributo alla difesa dell'ambiente naturale; -----
- Fare tutto il possibile per ottenere che, al momento della morte dei soci, le disposizioni dei medesimi, riferibili alla cremazione, siano esattamente e completamente eseguite; -----
- Ove le condizioni economiche dell'associazione lo permettono e su deliberazione del consiglio di amministrazione, concedere contributi in denaro, nei limiti della disponibilità sociale, a quei soci che, per provata indigenza, non potessero pagare per intero l'importo stabilito per la cremazione -----
- Cercare di ottenere, dal Comune e/o dagli organi preposti, facilitazioni e disposizioni legislative a favore e per il maggior sviluppo della cremazione; -----
- Operare in accordo con le autorità comunali, provinciali e/o regionali per promuovere la costituzione dell'impianto crematorio in Prato. fino alla costruzione dell'impianto crematorio nella città di Prato, la cremazione dei soci e non soci verrà favorita verso altri impianti crematori; -----
- Favorire la costituzione di altre associazioni analoghe, procurando che le stesse aderiscono alla federazione nazionale. -----

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi

1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. -----

L'associazione si propone di tributare, quando le sia possibile, onoranze funebri ai soci defunti, facendo accompagnare la salma da un rappresentante del Consiglio di Amministrazione e dei soci. -----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione. -----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022. -----

----- **ART. 3** -----

----- **(Ammissione e numero degli associati)** -----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. -----

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, di qualunque ispirazione religiosa o ideologica,

che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. -----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda che contenga: -----

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; -----
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. -----

Coloro che non avessero raggiunto la maggiore età, potranno far parte dell'associazione facendo sottoscrivere la domanda di adesione a chi esercita la potestà genitoriale su di loro. -----

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il proprio Presidente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati. -----

Coloro che, soci o non soci, elargiranno alla associazione una oblazione in denaro superiore a euro 500,00, saranno elencati tra i benemeriti. -----

L'associazione si propone di tributare, quando le sia possibile e per meriti legati alla permanenza nell'associazione e fedeltà ai valori della stessa, onoranze funebri ai soci defunti, facendo accompagnare la salma da un rappresentante dell'associazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. -----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. -

----- **ART. 4** -----

----- **(Diritti e obblighi degli associati)** -----

Gli associati hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi associativi; -----
- essere eletti negli organi associativi, *se maggiorenni*; -----
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di

attività; -----
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri
associativi. -----

Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti
interni; -----
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità
di versamento e i termini annualmente stabiliti
dall'Assemblea. -----

----- **ART. 5** -----

----- **(Perdita della qualifica di associato)** -----

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza
automatica o esclusione. -----

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del
presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle
deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni
materiali o morali di una certa gravità all'associazione può
essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del
Consiglio di Amministrazione e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di
esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato
che potrà presentare le proprie controdeduzioni. -----

L'associato può sempre recedere dall'associazione. -----

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma
scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il
quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare
adeguatamente all'associato. -----

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato successivo alla
risposta del consiglio direttivo. -----

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione,
senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo
associativo, per mancato pagamento della quota associativa per
tre anni. -----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono
trasferibili. -----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono
rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. -----

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere
all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della
stessa. -----

----- **ART. 6** -----

----- **(Organi)** -----

Sono organi dell'associazione: -----

- l'Assemblea; -----
- Il Consiglio di Amministrazione; -----
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei
requisiti previsti dall'articolo 30 del cts. -----

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli
dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere

attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- ART. 7 -----

----- (Assemblea) -----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno ed entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla fine del periodo di imposta precedente, per l'approvazione dei bilanci, corredati della relazione di missione oppure entro il diverso termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al II comma, art. 2364 c.c.. ---

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'urgenza e necessità, quando ne è fatta richiesta motivata dal Consiglio di amministrazione o almeno da un ventesimo degli associati. -----

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione mediante avviso inviato a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ai componenti il Consiglio di amministrazione e, se previsti al ricorrere delle condizioni di Legge, all'Organo di Controllo e al Revisore dei conti. con lettera raccomandata, telegramma, PEC, oppure, qualora il numero degli associati aventi diritto di voto superi il numero di cento unità, mediante affissione di manifesti nei locali dove ha sede l'Associazione, pubblicazione sul sito internet dell'associazione, oppure mediante la pubblicazione almeno una volta su un quotidiano locale, o comunque con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. -----

La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno con indicate le materie da trattare, e dovrà essere spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----

Ciascun associato ha diritto ad un voto purché in regola con le quote sociali ed iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati alla data di convocazione dell'assemblea. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di amministrazione. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. -----

L'associato minore di età, seppur non inferiore ad anni 16, è ammesso al voto (attivo) solo per il tramite di coloro che li rappresentano, genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale. -----

Per la validità delle assemblee: -----

In prima convocazione, sia ordinarie che straordinarie, occorre

la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. -----

In seconda convocazione: -----

- l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli ----- associati presenti; -----

- l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di un numero di associati non inferiore a quattro volte il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti. -----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto voto. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

L'Assemblea ha le seguenti competenze: -----

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

- approva il bilancio di esercizio; -----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -----

- delibera lo scioglimento; -----

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza, o impedimento, dal vice-presidente o, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di amministrazione. -----

----- **ART. 8** -----

----- **(Consiglio di Amministrazione)** -----

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; -----

- formulare i programmi di attività associativa sulla base

- delle linee approvate dall'Assemblea; -----
- il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere; -----
 - delibera sulla esclusione degli associati -----
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; -----
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; ----
 - deliberare l'ammissione degli associati; -----
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; -----
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -----
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati. -----

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. -----

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

Si può prevedere l'intervento al Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

----- **ART. 9** -----

----- **(Presidente)** -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. -----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Organo di controllo). -----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. -----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

----- **ART. 10** -----

----- **(Segretario)** -----

Il Segretario è il capo dell'ufficio di segreteria: redige i verbali delle adunanze del consiglio, delle adunanze generali dell'assemblea e delle conferenze pubbliche. -----

Cura che sia tenuto aggiornato il libro dei soci, con le indicazioni prescritte. -----

----- **ART. 11** -----

----- **(Tesoriere)** -----

Il tesoriere redige le scritture contabili ai sensi del codice del Terzo settore nonché degli articoli 22-14 e seguenti del codice civile, tiene in regola il libro di cassa, provvede agli acquisti di tutto ciò che può occorrere all'associazione, sempre che si tratti di cose deliberate dal Consiglio o dietro ordine del presidente. -----

Il tesoriere non può tenere presso di sé che una somma di denaro sufficiente a far fronte alle immediate necessità di ordinaria amministrazione. Le somme eccedenti devono di volta in volta essere versate presso un istituto di credito. -----

----- **ART. 12** -----

----- **(Organo di controllo)** -----

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. -----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione

legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. -----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- **ART. 13** -----

----- **(Revisione legale dei conti)** -----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

----- **ART. 14** -----

----- **(Patrimonio)** -----

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. -----

----- **ART. 15** -----

----- **(Divieto di distribuzione degli utili)** -----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- **ART. 16** -----

----- **(Risorse economiche)** -----

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS. -----

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS. -----

----- **ART. 17** -----

----- **(Bilancio di esercizio)** -----

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. -----

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. -----

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. -----

----- **ART. 18** -----

----- **(Libri e Registro)** -----

L'associazione deve tenere il: -----

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione; -----
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione; ---
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo; --
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

----- **ART. 19** -----

----- **(Volontari)** -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. --
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. -----

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché

per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

----- **ART. 20** -----

----- **(Lavoratori)** -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. -----

----- **ART. 21** -----

----- **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)** -----

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. -----

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori. -----

----- **ART. 22** -----

----- **(Rinvio)** -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. -----

*Certificazione di conformità di copia informatica a
originale*

Certifico io sottoscritto Dr. Renato D'Ambra, Notaio in Prato, iscritto nel Collegio Notarile di Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Prato, 03 luglio 2024

Firmato digitalmente da Renato D'Ambra Notaio